



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 28 DEL 9 ottobre 2012

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE BWIN

Gare del 5-6-8 ottobre 2012 - Ottava giornata andata

Ascoli-Crotone 2-0
Bari-Vicenza 1-0
Brescia-Virtus Lanciano 2-0
Grosseto-Sassuolo 1-2
Livorno-Spezia 1-5
Modena-Cesena 4-0
Padova-Verona 2-1
Pro Vercelli-Juve Stabia 1-4
Reggina-Novara 1-0
Ternana-Cittadella 3-1
Varese-Empoli 2-2

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 9 ottobre 2012, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

28/79



bwin

CTAN

PUMA



" " " N. 8

1) SERIE BWIN

Gare del 5-6-8 ottobre 2012 - Ottava giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

Gara Soc. MODENA – Soc. CESENA

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva (fax ore 9.34 del 8 ottobre 2012) segnalazione ex art. 35 1.3) CGS circa la condotta tenuta al 27° del primo tempo, dal calciatore **Damjan Dokovic** (Soc. **Cesena**) nei confronti del calciatore **Moretti Federico** (Soc. **Modena**);

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale;

considerato che

il gesto compiuto dal Dokovic, sicuramente intenzionale, costituisce una condotta riprovevole e congruamente sanzionabile, qualora “vista”, dal Direttore di gara;

ritenuto che

per converso, che il gesto compiuto dal Dokovic oltre ad essere carente di quella concreta “potenzialità lesiva” che, per costante orientamento degli Organi di Giustizia Sportiva, deve connotare la “condotta violenta” rilevante ex art. 35 1.3), avviene contemporaneamente alla scorrettezza messa in atto dal Moretti nei suoi confronti; pertanto, non è sanzionabile, in questa sede, ex art. 19 comma 4 lett. b) CGS,

P.Q.M.

delibera, a seguito della segnalazione del Procuratore federale, di non adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore **Damjan Dokovic** (Soc. **Cesena**).

28/80



bwin

CITAN





a) **SOCIETA'**

Il Giudice Sportivo

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell'ottava giornata andata sostenitori della Società **Brescia e Padova** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 6.000,00 : alla Soc. **PRO VERCELLI** per avere suoi sostenitori, al 27° del secondo tempo, intonato cori costituenti espressioni di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore avversario; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. **PADOVA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi e tre fumogeni nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. **JUVE STABIA** per avere omesso di impedire l'ingresso e la permanenza nel recinto di giuoco di persone non autorizzate.

28/81



bwin

CITAN





b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE

CECCARELLI Luca (Cesena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Seconda sanzione); per avere, al 21° del secondo tempo, rivolto all'Arbitro espressioni irriguardose.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CALIL Caetano (Crotone): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

LAZZARI Flavio (Novara): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

LUDI Carlalberto (Novara): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

MAZZONI Luca (Livorno): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

PORCARI Filippo (Spezia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

SURRACO LAME Juan Ignacio (Modena): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

TONUCCI Denis (Cesena): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.





CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BARILLA' Antonino (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

BIRAGHI Cristiano (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

IORIO Angelo (Grosseto): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PAGHERA Fabrizio (Virtus Lanciano): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

RIZZO Giuseppe (Reggina): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).

SCALISE Manuel (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

CARIDI Gaetano (Pro Vercelli)
FIGLIOMENI Giuseppe (Juve Stabia)

PRIMA SANZIONE

LITTERI Gianluca (Ternana)





PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

BUDEL Alessandro (Brescia)
COMOTTO Gianluca (Cesena)
CORTI Daniele (Varese)
KINK Tarmo (Varese)
LAZAREVIC Dejan (Modena)
MAMMARELLA Carlo (Virtus Lanciano)
MORAS Evangelos (Verona)
MORO Davide (Empoli)
PECCARISI Maurizio (Ascoli)
ROMIZI Marco Augusto (Bari)
TONELLI Lorenzo (Empoli)

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

ANDELKOVIC Sinisa (Modena)
BARUSSO Ahmed (Novara)
BETTANIN Paulo Sergio (Livorno)
CALDERONI Marco (Grosseto)
COSENZA Francesco (Pro Vercelli)
DEMAIO Sebastien (Brescia)
LOVISO Massimo (Ascoli)
MAIELLO Raffaele (Crotone)
MORETTI Federico (Modena)
NARDINI Riccardo (Modena)
OSUJI Chinoye Wilfred (Modena)
PICCINI Cristiano (Spezia)
PISANO Marco (Vicenza)
RICCI Luca (Ascoli)
RUSSO Giuseppe (Ascoli)





STOVINI Lorenzo (Brescia)
TREVISAN Trevor (Padova)
ZAMBELLI Marco (Brescia)

PRIMA SANZIONE

ARAUJO FERREIRA Ricardo Jose (Empoli)
CARROZZA Alessandro (Verona)
FILKOR Attila (Bari)
GEMITI Giuseppe (Livorno)
MARIANINI Francesco (Novara)
MUROLO Michele (Juve Stabia)
PUCINO Raffaele (Varese)
SEMIOLI Franco (Vicenza)
VINETOT Kevin Mathieu (Crotone)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

EBAGUA Osarimen (Varese)

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

DI BARI Vito (Reggina)
NOCCHI Timothy (Juve Stabia)
SILVA DUARTE Mario Rui (Spezia)
ZAZA Simone (Ascoli)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI €1.500,00

CARACCILO Andrea (Brescia): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Prima sanzione).





PRIMA SANZIONE

DANILEVICIUS Tomas (Juve Stabia)

MCHEDLIDZE Levan (Empoli)

SUCCI Davide (Cesena)

c) ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

CORTIULA Leonardo (Novara): per avere, al 41° del secondo tempo, reiteratamente contestato l'operato arbitrale; infrazione rilevata da un Assistente.

AMMONIZIONE

DRAGO Massimo (Crotone): per avere, al 13° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato di un Assistente.

d) DIRIGENTI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI €1.500,00

URSINO Giuseppe (Crotone): per avere, al termine del primo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale rivolgendo all'Arbitro espressione irrispettosa.

Il Giudice Sportivo: *avv. Emilio Battaglia*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 9 OTTOBRE 2012

IL PRESIDENTE

Andrea Abodi

28/86



bwin

CITAN

